



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 marzo 2014
(OR. en)**

7817/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0067 (NLE)**

**ANTIDUMPING 28
COMER 94**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	17 marzo 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 125 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, estese alle importazioni di biodiesel proveniente dal Canada, indipendentemente dal fatto che esso sia dichiarato originario del Canada o no

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 125 final.

All.: COM(2014) 125 final

Bruxelles, 13.3.2014
COM(2014) 125 final

2014/0067 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, estese alle importazioni di biodiesel proveniente dal Canada, indipendentemente dal fatto che esso sia dichiarato originario del Canada o no

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("il regolamento di base"), nel riesame intermedio parziale dei dazi antidumping applicabili al biodiesel originario degli Stati Uniti d'America ed estesi alle importazioni di biodiesel proveniente dal Canada, indipendentemente dal fatto che esso sia dichiarato originario del Canada o no.

Contesto generale

La presente proposta viene presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come "biodiesel", in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile ("il prodotto oggetto del riesame", o "biodiesel"), di cui ai codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 97, 3826 00 10 ed ex 3826 00 90 originari degli Stati Uniti d'America, a norma del regolamento (CE) n. 599/2009 (GU L 179 del 10.7.2009, pag. 26).

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 del Consiglio (GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 6) il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America è stato esteso alle importazioni di biodiesel proveniente dal Canada, indipendentemente dal fatto che esso sia dichiarato originario del Canada o meno.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

In conformità delle disposizioni del regolamento di base, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi nel corso dell'inchiesta.

Ricorso al parere di esperti

Non è risultato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione d'impatto

La presente proposta è il risultato dell'attuazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione generale d'impatto ma contiene un elenco esauriente delle condizioni che devono essere oggetto di valutazione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Il 30 aprile 2013 la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale dei dazi antidumping relativi alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America ed estesi alle importazioni provenienti dal Canada, indipendentemente dal fatto che esse siano dichiarate originarie del Canada o no.

Il riesame è stato avviato a seguito di una domanda documentata presentata dal produttore canadese Ocean Nutrition Canada ("il richiedente").

Il richiedente non è riuscito a dimostrare di essere in grado di produrre l'intera quantità di biodiesel che ha inviato nell'Unione dall'inizio del periodo dell'inchiesta antielusione. È pertanto opportuno chiudere l'inchiesta di riesame senza concedere al richiedente un'esenzione dalle misure antidumping in vigore in forma estesa.

Si propone pertanto che il Consiglio adotti la proposta di regolamento allegata intesa a chiudere l'inchiesta di riesame intermedio, da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Base giuridica

Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Il principio di sussidiarietà pertanto non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi che si illustrano di seguito.

Il tipo di intervento è descritto nei già citati regolamenti di base e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre al minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo:

il regolamento di base non prevede opzioni alternative.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

Proposta di

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, estese alle importazioni di biodiesel proveniente dal Canada, indipendentemente dal fatto che esso sia dichiarato originario del Canada o no

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (¹) ("il regolamento di base") e in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 13, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea ("la Commissione") e dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1. Misure in vigore

- (1) Con il regolamento (CE) n. 599/2009 (²) il Consiglio ha imposto dazi antidumping definitivi sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come "biodiesel", in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20% di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile ("il prodotto oggetto del riesame", o "biodiesel"), di cui ai codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 97, 3826 00 10 ed ex 3826 00 90, originari degli Stati Uniti d'America ("misure iniziali in vigore").
- (2) Con il regolamento (UE) n. 444/2011(³), in seguito a un'inchiesta antielusione, il Consiglio ha esteso il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America alle importazioni di biodiesel proveniente dal

¹ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

² GU L 179 del 10.7.2009, pag. 26.

³ GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 12.

Canada, indipendentemente dal fatto che esso sia dichiarato originario del Canada o no ("misure estese").

1.2. Domanda di riesame

- (3) Una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, è stata presentata dalla Ocean Nutrition Canada ("il richiedente"), un produttore esportatore del Canada ("la domanda di riesame").
- (4) La portata della domanda era limitata all'esame della possibilità di concedere un'esenzione dalle misure estese per quanto concerne il richiedente.
- (5) Nella domanda di riesame il richiedente sosteneva di essere un produttore effettivo di biodiesel e di essere in grado di produrne l'intera quantità spedita nell'Unione dall'inizio del periodo dell'inchiesta antielusione conclusasi con l'istituzione del dazio in forma estesa.
- (6) Il periodo dell'inchiesta che è stato preso in considerazione per l'inchiesta antielusione di cui al considerando 2 riguardava il periodo dal 1° aprile 2009 al 30 giugno 2010 ("periodo dell'inchiesta iniziale"). Il periodo della presente inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2012 e il 31 marzo 2013 ("periodo dell'inchiesta").
- (7) Il richiedente ha fornito elementi di prova diretti circa la sua attività di produttore di biodiesel in Canada avviata ben prima dell'istituzione delle misure iniziali. Inoltre, il richiedente ha sostenuto di non essere collegato ad alcun produttore di biodiesel situato negli Stati Uniti d'America.

1.3. Apertura di un riesame intermedio parziale

- (8) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la domanda di riesame conteneva elementi di prova diretti sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁴ ("l'avviso di apertura") il 30 aprile 2013 la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, limitato all'esame della possibilità di concedere un'esenzione dalle misure estese per quanto concerne il richiedente.

1.4. Parti interessate

- (9) La Commissione ha ufficialmente informato il richiedente e i rappresentanti del Canada dell'apertura del riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Soltanto il richiedente ha preso contatto con la Commissione. Non è stata richiesta alcuna audizione.
- (10) La Commissione ha ricevuto le risposte al questionario inviate dal richiedente, che sono state verificate sul posto presso gli impianti del richiedente in Canada.

⁴ GU C 124 del 30.4.2013, pag. 7

2. RISULTATI DELL'INCHIESTA E CHIUSURA DEL RIESAME

- (11) L'inchiesta ha stabilito che il richiedente è un effettivo produttore di biodiesel e che non è collegato ad alcun produttore di biodiesel situato negli Stati Uniti d'America.
- (12) A seguito delle verifiche in loco presso i suoi impianti in Canada, il richiedente è stato invitato a presentare ulteriori informazioni comprovanti che la sua capacità di produzione è stata sufficiente per sostenere il volume delle vendite nel periodo dell'inchiesta.
- (13) Nonostante varie proroghe del termine ultimo, il richiedente non ha fornito alla Commissione le informazioni richieste.
- (14) Inoltre, dall'inchiesta è emerso che dopo l'entrata in vigore delle misure estese il richiedente potrebbe aver esportato il prodotto in esame nell'Unione nell'ambito di un codice NC non soggetto alle misure. Il richiedente è stato invitato dalla Commissione a giustificare l'uso di questo codice NC, ma non ha fornito informazioni o altri elementi di prova del fatto che tali esportazioni dovrebbero rientrare nel codice NC non soggetto alle misure.
- (15) Sulla base di quanto precede, si ritiene che il richiedente non sia riuscito a dimostrare di essere in grado di produrre l'intera quantità di biodiesel che ha inviato nell'Unione dall'inizio del periodo dell'inchiesta iniziale. Oltre a non aver presentato le informazioni richieste dalla Commissione, il richiedente non ha fornito altri elementi di prova per dimostrare di non essere coinvolto in pratiche di elusione. Per tale motivo è opportuno chiudere l'inchiesta di riesame senza concedere al richiedente un'esenzione dalle misure estese.
- (16) Le parti interessate sono state informate dell'intenzione di chiudere l'inchiesta di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono prevenute osservazioni tali da modificare la decisione di chiudere l'inchiesta di riesame.
- (17) Si conclude pertanto che il riesame intermedio parziale delle misure antidumping relativi alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America ed estese alle importazioni di biodiesel proveniente dal Canada, indipendentemente dal fatto che esso sia dichiarato originario del Canada o meno, debba essere chiuso senza modificare le misure antidumping in vigore in forma estesa.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping relative alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America ed estese alle importazioni di biodiesel proveniente dal Canada, indipendentemente dal fatto che esso sia dichiarato originario del Canada o no, avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, è chiuso senza modifica della misura antidumping in vigore in forma estesa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*